

Ordinanza n. 5/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 34 DEL 21 MARZO 2020.

# LA SINDACA

Visto lo Statuto della Città;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare gli artt. 13 e 32;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 1. 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 117;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze di igiene pubblica a carattere locale;

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19:

- i D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 che impongono, tra l'altro, l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie indicate e di evitare gli spostamenti non necessari;
- le disposizioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17.03.2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- da ultimo, il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020;

Considerato che il punto 9 del Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 consente lo svolgimento dei mercati settimanali subordinandoli alla adozione e messa in opera di specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti;

Considerata la necessità di verificare la fattibilità della messa in opera di specifiche modalità di accesso per ciascun mercato cittadino e successivamente pianificarne l'attuazione;

Dato atto che al fine della pianificazione è necessario avere contezza del numero esatto degli operatori che occupano i posteggi, per cui occorre disporre la sospensione dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi;

Rilevato che nelle more della concreta messa in opera delle modalità di accesso che saranno individuate per ciascun singolo mercato occorre provvedere a disporre la sospensione dello svolgimento dei mercati cittadini;

#### **ORDINA**

- A partire dal 23 marzo 2020 le forme di commercio di generi alimentari esercitate nei mercati cittadini all'aperto (sono considerati all'aperto anche i mercati provvisti di tettoia a propria copertura) e nelle aree di copertura commerciale previsti dal Piano dei Mercati della Città, sono sospese;
- E' sospesa fino al 3 aprile 2020 l'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, disciplinata dall'articolo 11 del Regolamento n. 305 per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- La ripresa dell'attività di vendita è consentita solamente qualora gli operatori attuino un dispositivo organizzativo che garantisca modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti, in modo tale da permettere agli utenti di essere opportunamente distanziati;

# **DEMANDA**

- Alle Commissioni di Mercato il compito di formalizzare, previa consultazione con i concessionari dei posteggi ortofrutta, alimentari, ittico, la proposta di un dispositivo organizzativo che garantisca modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti, in modo tale da permettere agli utenti di essere opportunamente distanziati, ovvero di comunicare alla Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo la volontà di sospendere l'attività del mercato;
- Alla Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo, di concerto con la Divisione Centrale Corpo di Polizia Municipale, la Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile e la Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento la verifica delle proposte pervenute e l'adozione dei provvedimenti di competenza per favorirne l'attuazione;

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio.

### AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 7/08/1990, n. 241;

Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall' art. 650 del Codice Penale

# **AVVISA**

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è il Dott. Roberto Mangiardi.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 22 marzo 2020

La SINDACA
Chiara Appendino